



Circolare Informativa 5/89

Si allega la comunicazione n. RV 1989/13 dell'Ufficio Italiano dei Cambi, datata 27 giugno 1989, avente per oggetto "Precisazioni in materia di dichiarazione valutaria e di segnalazioni all'Ufficio", che contiene alcune indicazioni in materia di dichiarazione valutaria che possono interessare le Società di factoring.

Con i migliori saluti

ASSIFACT
Associazione fra le Società di Factoring Italiane

All.

Milano, 12 luglio 1989

*Presidenza e Segreteria:
Corso Europa, 13 - 20122 Milano MI
Telefono: (02) 7704217*

*Sede legale:
Via della Posta, 3 - 20123 Milano MI*

Codice Fiscale 97067880159

N. 12039

10 LUG. 1989

ASSIFACT

COMUNICAZIONE RV n. 1989/13

Corso Europa, 13

20122 MILANO

OGGETTO: Precisazioni in materia di dichiarazione valutaria e di segnalazioni all'Ufficio.

Allo scopo di assicurare snellezza operativa ed uniformità nell'applicazione delle disposizioni in materia di dichiarazione valutaria e di segnalazioni all'Ufficio, anche a seguito dei quesiti pervenuti dal sistema bancario, si forniscono i chiarimenti di seguito riportati.

Le banche abilitate avranno cura di informare la clientela nei modi opportuni.

1) Nella dichiarazione valutaria mercantile, da utilizzare per il leasing finanziario di merci in importazione o in esportazione, nel riquadro "valore dell'operazione", alla voce "importo", deve essere indicata la somma dei canoni dovuti e del prezzo fissato per l'esercizio del diritto di riscatto. Qualora non venga esercitato tale diritto, all'atto della restituzione della merce il cui valore superi i 20 milioni di lire, verrà compilata una dichiarazione valutaria mercantile, barrando nel riquadro "senza regolamento valutario" la casella "altro". Contestualmente si procederà all'annullamento dell'originaria dichiarazione ed alla presentazione di dichiarazione corrente non mercantile.

2) Nella dichiarazione valutaria corrente non mercantile relativa alla cessione a banca abilitata di mezzi di pagamento espressi in valute diverse, acquisite da residenti a fronte di servizi turistici resi a non residenti (cfr. Comunicazione RV n. 1989/6 del 2 marzo 1989, par. IV, lettera c) nel riquadro "valore dell'operazione", alla voce "importo", deve essere indicato il controvalore complessivo in lire della cessione; per ciascuna valuta va compilata una differente sezione 3.

R AB

2.

- 3) In caso di mancata presentazione della dichiarazione riepilogativa di cui alla Circolare RV n. 1989/1 del 19 aprile 1989, la dichiarazione di impegno da trasmettere all'Ufficio deve contenere l'indicazione della causale valutaria relativa alle operazioni che l'operatore si era impegnato a sottoporre a verifica successiva.
- 4) Qualora in sede di verifica emergano ritardi o omissioni nella presentazione della dichiarazione valutaria, la banca provvede agli adempimenti stabiliti nella Comunicazione RV. n. 1988/3 del 30 settembre 1988 (par. III lett. a), e trasmette all'Ufficio copia della dichiarazione acquisita in sede di verifica (parti I e II). L'invio all'Ufficio è effettuato con cadenza mensile e con riferimento alle inadempienze accertate nel mese precedente.
- 5) Le disposizioni stabilite nella Comunicazione RV n. 1989/6 del 2 marzo 1989, par. IV lett. 1) in materia di storno per assegni negoziati "salvo buon fine" si applicano anche allo storno per effetti cambiari e altri valori negoziati "salvo buon fine".
- 6) Gli acquisti e le vendite di diritti di sottoscrizione di nuove azioni (warrants) vanno dichiarati come operazioni di natura finanziaria.
- 7) La dichiarazione valutaria prevista per le movimentazioni dei conti autorizzati è riferibile esclusivamente ai regolamenti effettuati in contropartita con non residenti.
- 8) Il regolamento degli assegni in lire tratti su conti interni ed utilizzati all'estero ai sensi dell'art. 14 del D.M. 105/89 va registrato tra le causali di flusso della matrice valutaria al codice 0309 da parte delle banche che ricevono gli assegni, ancorchè diverse da quelle trassate.

RR M

3.

9) Nella sezione I della dichiarazione valutaria le banche devono indicare come codici "sottogruppo" e "branca" quelli previsti negli "Schemi di classificazione della clientela bancaria per settori e rami di attività economica", curati dalla Banca d'Italia (ed. giugno 1987 e successive modifiche).

10) Le banche abilitate devono segnalare all'Ufficio le operazioni effettuate in proprio, che non concorrono alla determinazione degli obblighi di posizione, utilizzando lo schema della parte statistica della dichiarazione valutaria prevista a seconda del tipo di operazione (cfr. anche Comunicazione RV n. 1989/6 del 2 marzo 1989 par. III lett. h).

11) Le importazioni di merci estere da incorporare in forniture destinate a non residenti, che vengono regolate direttamente dal committente estero, sono considerate importazioni senza regolamento valutario; conseguentemente, nella dichiarazione valutaria relativa all'esportazione dell'intera fornitura, la quota di merce estera incorporata va evidenziata nel riquadro "senza regolamento valutario". In entrambi i casi va barrata la casella "compensazione".

12) L'acquisto da parte di factors residenti di crediti vantati da non residenti verso altri non residenti va dichiarato come operazione finanziaria, barrando nel riquadro "natura dell'operazione" le caselle "Investimento all'estero" e "Altri". Il rimborso del non residente comporta per il factor la dichiarazione valutaria prevista per le operazioni finanziarie, nella quale vanno barrate le caselle "Disinvestimento all'estero" e "Altri".

Le precisazioni fornite in materia di dichiarazione valutaria per le cessioni di crediti (cfr. anche Comunicazione RV n. 1989/6 del 2 marzo 1989 par. III, lett. n) valgono anche quando cessionari dei crediti siano soggetti diversi dai factors.

13) Qualora, in sede di verifica annuale sui conti autorizzati delle compagnie di navigazione, le banche accertino ripetute eccedenze rispetto al massimale, sono

R 113

4.

tenute a segnalare tale circostanza all'Ufficio, indicando, oltre al titolare del conto, la massima eccedenza registrata ed il periodo nel quale si è protratta.

Segnalazioni tradizionali da utilizzare nel periodo transitorio

14) Nelle segnalazioni di consistenza - modd. MC 7 - le banche devono indicare la quantità dei titoli quando hanno ad oggetto azioni (quotate e non) e quote di fondi comuni d'investimento; devono invece indicare il valore nominale complessivo quando hanno ad oggetto obbligazioni (quotate e non) e titoli di Stato.

15) Nelle segnalazioni relative ai flussi dei titoli - modd. MC 6 A/B - le banche non devono riportare il controvalore in lire degli importi in valuta ma esclusivamente gli importi in valuta ed il relativo codice.

16) Sui modd. 2 PE e 2 PI la banca che non abbia ancora ricevuto il numero di domiciliazione deve indicare anche la data di erogazione del prestito ed il relativo importo.

RAB

Distinti saluti.

IL DIRETTORE

P. J. unione